



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 452

del 17/12/2025

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI ABBONAMENTO A 'RIVISTEWEB', CON FORMULA CAMPUS, PER L'UTENZA DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, ALLA SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO S.P.A. DI BOLOGNA (BO) - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale";

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386 "III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali", che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2024, n. XII/662, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2024, n. 423, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2025-2026-2027;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2025, n. 29, recante "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia triennio 2025 - 2027 (anno 2025): approvazione" e in particolare nella Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2025/2027, che disciplina al paragrafo 6.19 - Ulteriori misure di prevenzione della corruzione, con riferimento al settore dei Contratti pubblici, in cui si prevede, tra l'altro, che "Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 il RUP procede all'affidamento all'operatore economico individuato, nella richiesta di acquisto (RDA) trasmessa via EDMA, dal dirigente cui afferisce il progetto e al quale fanno capo i relativi poteri di spesa anche senza previo interpello di altri operatori economici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di ordine generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti";
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- articolo 226, comma 5, secondo cui "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2024, n. 543, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000";

VISTA la richiesta di acquisizione (di seguito RDA) n. 40 pervenuta all'u.o. Contratti ed economato, completa di pareri, tramite il sistema documentale EDMA, in data 5 settembre 2025, agli atti, con la quale il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione ha:

- espresso la necessità di acquisire il servizio di abbonamento a 'Rivisteweb', con formula campus, per l'utenza della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia;
- precisato che il servizio ha la finalità di fornire supporto informativo e documentale per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri regionali, degli organi ed organismi regionali, delle strutture amministrative del Consiglio regionale, della Giunta e degli Enti del sistema regionale e, per motivi di studio e ricerca, a tutti gli utenti interessati, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, e, nell'ambito di questa finalità, mettere a disposizione degli utenti fonti di informazione e documentali attraverso un insieme di banche

- dati/archivi on line e periodici, che coprono diverse discipline specialistiche e temi di interesse, ai sensi dell'art. 3 dello stesso regolamento;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in oggetto;
 - indicato la durata del contratto per un periodo di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, o se successiva, dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto;
 - indicato la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio in euro 10.558,00 (oltre IVA al 4%), sulla base del preventivo acquisito dall'operatore economico sopra indicato, per il contratto principale di trentasei mesi e ha individuato la relativa copertura finanziaria sui competenti fondi di bilancio;
 - chiesto di procedere, dopo opportuna integrazione condivisa con la u.o Contratti ed economato, mediante affidamento diretto, con invito rivolto alla Società Editrice Il Mulino S.p.A. con sede a Bologna (BO), codice fiscale e Partita IVA 00311580377, in quanto tale società offre in via esclusiva l'abbonamento a "Rivisteweb con formula campus", come da dichiarazione di esclusività e licenza d'uso agli atti;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 1° settembre 2025 con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio richiesto non comporta sovrapposizione spazio-temporale con l'attività degli uffici consiliari e pertanto non rientra nelle fattispecie indicate all'articolo 26, del d.lgs. 81/2008;
- il parere del 27 agosto 2025, con cui l'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale, salvo la comunicazione di alcuni dati di dipendenti coinvolti nella gestione del contratto, indispensabile per l'assolvimento degli obblighi derivanti dallo stesso e usufruire dei contenuti editoriali, e ha ritenuto che il Fornitore agirà, quindi, quale titolare autonomo del trattamento, e, pertanto, non risulta necessaria la sua designazione come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD;

DATO ATTO che:

- il servizio è di natura intellettuale;
- le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;
- il principio di rotazione di cui all'articolo 49, comma 4, del Codice risulta rispettato, considerato che l'operatore economico è l'esclusivo distributore del servizio in oggetto e verificata la qualità della prestazione resa in occasione del precedente contratto;

RITENUTO di:

- acquisire il servizio in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), tramite trattativa diretta da svolgere sulla piattaforma MePA con richiesta di offerta all'operatore economico Società Editrice Il Mulino S.p.A., con sede a Bologna (BO), codice fiscale e Partita IVA 00311580377, come individuato nella RDA n. 40/2025;
- di stimare per l'intera durata contrattuale di trentasei (36) mesi, l'importo complessivo di euro 10.558,00 (oltre IVA al 4%);

DATO ATTO che:

- la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha concordato con il Fornitore il Foglio patti e condizioni, recante la disciplina contrattuale del servizio in oggetto;
- in data 11 dicembre 2025, il Fornitore è stato invitato a presentare la propria offerta per il servizio in oggetto, tramite la piattaforma di negoziazione telematica MePA di Consip (trattativa diretta ID 5903249), entro le ore 10:00 del 19 dicembre 2025;
- il Fornitore ha presentato l'offerta in data 12 dicembre 2025;
- in data 15 dicembre 2025 è stata verificata la presenza e la regolarità della documentazione presentata dal Fornitore ed è stata ritenuta congrua l'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che:

- il Fornitore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- il corrispettivo offerto per il servizio è stato ritenuto congruo;

VERIFICATA la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dal Fornitore ed esaminata la proposta economica per il servizio in oggetto pari all'importo di euro 10.558,00 (oltre IVA al 4%), così suddiviso, come indicato nel Foglio patti e condizioni:

- euro 3.415,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2026;
- euro 3.518,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2027;
- euro 3.625,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2028;

DATO ATTO che trattandosi di un servizio di importo inferiore a euro 40.000,00 si procede alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, e secondo le indicazioni e tempistiche di cui al decreto n. 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, il Fornitore è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, considerata l'esiguità del corrispettivo;
- il pagamento del corrispettivo, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, come integrato da allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il contratto è esente da imposta di bollo;

RITENUTO, pertanto, di:

- affidare il servizio in argomento, alla Società Editrice Il Mulino S.p.A., con sede a Bologna (BO), codice fiscale e Partita IVA 00311580377, alle condizioni e modalità del Foglio Patti e condizioni e relativi allegati e al corrispettivo offerto di euro 10.558,00 (oltre IVA al 4%), con decorrenza dal 1° gennaio 2026 o se

- successiva dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, per il periodo di trentasei mesi;
- di impegnare in favore della Società Editrice Il Mulino S.p.A. la spesa complessiva di euro 7.210,32 (IVA inclusa al 4%) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, con imputazione sul capitolo 2502 "Banche dati on-line", codifica di V livello U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line", come segue:
 - anno 2026: euro 3.551,60, canone per l'anno 2026;
 - anno 2027: euro 3.658,72, canone per l'anno 2027;la restante somma di euro 3.770,00, farà carico ai competenti fondi che saranno stanziati nei futuri bilanci, come segue:
 - anno 2028: euro 3.770,00, canone per l'anno 2028;

DATO ATTO che il Fornitore fattura i corrispettivi contrattuali, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Foglio patti e condizioni, in via anticipata;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2025.0018310, CRL.2025.0018339 e CRL.2025.0018342 del 15 dicembre 2025);

RITENUTO di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Codice, nel dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e come referente operativo del contratto per il Consiglio regionale il titolare dell'incarico di elevata qualificazione U.O. Studi e Biblioteca;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare alla Società Editrice Il Mulino S.p.A., con sede a Bologna (BO), codice fiscale e Partita IVA 00311580377, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio in oggetto, per il periodo di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 o se successiva dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, alle condizioni e modalità di cui al Foglio Patti e condizioni e relativi allegati, al corrispettivo complessivo di euro 10.558,00 (oltre IVA del 4%), come riportato nell'offerta economica del 12 dicembre 2025, presentata dalla suddetta società;
2. di impegnare in favore della Società Editrice Il Mulino S.p.A. la spesa complessiva di euro 7.210,32 (IVA al 4% inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, sul capitolo 2502 "Banche dati on-

line", codifica di V livello U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line", come segue:

- anno 2026: euro 3.551,60, canone per l'anno 2026;
- anno 2027: euro 3.658,72, canone per l'anno 2027;

la restante somma di euro 3.770,00 farà carico ai competenti fondi che saranno stanziati nei futuri bilanci, come segue:

- anno 2028: euro 3.770,00, canone per l'anno 2028;

3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio Patti e condizioni e relativi allegati, disciplinante il servizio in oggetto, accettati dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto competente, anche per le attività di cui in premessa, il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione e quale referente operativo del contratto per il Consiglio regionale il titolare dell'incarico di elevata qualificazione U.O. Studi e Biblioteca;
5. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
6. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Foglio Patti e Condizioni

Servizio di abbonamento a 'Rivisteweb', con formula campus, per l'utenza della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di trentasei mesi.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti	2
Art. 2 - Oggetto, finalità, durata del contratto	2
Art. 3 - Responsabile unico del progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi	2
Art. 4 - Descrizione delle attività e delle modalità di fruizione del servizio	3
Art. 5 - Responsabilità del Fornitore	5
Art. 6 - Responsabilità del Consiglio regionale della Lombardia	6
Art. 7 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento	7
Art. 8 - Penali	8
Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile	9
Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	10
Art. 11 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023	10
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	11
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 15 - Patto di riservatezza	14
Art. 16 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni	14
Art. 17 - Divieto di "pantouflage" e relative sanzioni	15
Art. 18 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	15
Art. 19 - Stipulazione del contratto	16
Art. 20 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	16
Art. 21 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale	16
Art. 22 - Norma finale	16
Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.	17

Art. 1 - Definizione delle parti

1. Amministrazione, nel prosieguo denominata anche 'Consiglio regionale' è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche 'Affidatario', è l'operatore economico Società Editrice Il Mulino S.p.A., con sede a Bologna (BO), codice fiscale e Partita IVA 00311580377.

Art. 2 - Oggetto, finalità, durata del contratto

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di abbonamento a 'Rivisteweb', con formula campus, per l'utenza della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia, descritti in dettaglio dall'articolo 4.
2. Il contratto ha la durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2028.

Art. 3 - Responsabile unico del progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi

1. Il Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) è il dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT.
2. Svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse alla regolare, efficiente e sollecita esecuzione del contratto, secondo quanto previsto nel presente Foglio patti e condizioni.
4. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
5. Il referente operativo del contratto per il Consiglio regionale è il responsabile della u.o. Studi e Biblioteca.
6. L'eventuale variazione del DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
7. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata in modo da garantire la verifica dell'avvenuto recapito delle stesse, al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
8. Il Consiglio regionale procederà, per il tramite del DEC, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.
9. L'eventuale variazione dei ruoli organizzativi è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore tramite PEC.

Art. 4 - Descrizione delle attività e delle modalità di fruizione del servizio

1. Il servizio di abbonamento a 'Rivisteweb', con formula campus, per l'utenza della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia, consiste in un abbonamento formula "campus" che consente l'accesso online alla versione digitale di un insieme di riviste con contenuti inerenti a diversi ambiti di interesse regionale (es. diritto, economia, sociologia, scienze politiche).
2. L'abbonamento on line formula campus prevede l'accesso ai materiali dalla rete dell'Amministrazione, a tutti gli utenti autorizzati, attraverso il riconoscimento degli indirizzi Internet Protocol (IP) statici della rete e, qualora le condizioni tecniche lo consentano, anche tramite server proxy.
3. L'abbonamento consente l'accesso perpetuo ai contenuti editoriali di seguito indicati per le intere annualità 2026, 2027 e 2028:
 - COMPOL - Comunicazione politica
 - Diritto pubblico
 - Diritto pubblico comparato ed europeo
 - Economia della cultura
 - Industria (L')
 - Mulino (Il)
 - Nuova informazione bibliografica (già L'informazione bibliografica)
 - Polis
 - Politica del diritto
 - Politiche Sociali
 - Problemi dell'informazione
 - Quaderni costituzionali
 - Quaderni di scienza politica
 - Quaderni storici
 - Regioni (Le)
 - Rivista del diritto della sicurezza sociale
 - Rivista italiana di politiche pubbliche
 - Scienze regionali
 - Stato e mercato
4. La sottoscrizione dell'abbonamento con formula campus consente, inoltre, l'accesso temporaneo per tutta la durata del contratto all'intero archivio delle riviste di cui al punto precedente, come di seguito specificato:
 - a. COMPOL - Comunicazione politica
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
 - b. Diritto pubblico
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

- c. Diritto pubblico comparato ed europeo
2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- d. Economia della cultura
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- e. Industria (L')
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- f. Mulino (II)
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- g. L'informazione bibliografica (ora Nuova informazione bibliografica)
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- h. Polis
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- i. Politica del diritto
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- j. Politiche Sociali
2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- k. Problemi dell'informazione
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- l. Quaderni costituzionali
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- m. Quaderni di scienza politica
2020,2021,2022,2023,2024,2025
- n. Quaderni storici
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- o. Regioni (Le)
1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- p. Rivista del diritto della sicurezza sociale
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
- q. Rivista italiana di politiche pubbliche

2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

r. Scienze regionali

2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

s. Stato e mercato

1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

5. Le modalità di fruizione del servizio sono disciplinate dalla “Licenza d’uso” (ALL.A) allegata al presente Foglio patti e condizioni, che si intende qui integralmente richiamata, salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Qualora una delle riviste elencate all’articolo 4, comma 3, non venisse più pubblicata in vigore di contratto, il Fornitore si impegna a darne immediata notizia all’Amministrazione, che si riserva la facoltà di valutare la sostituzione con altro prodotto editoriale disponibile; qualora ciò non fosse possibile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di decurtare il corrispettivo dovuto al Fornitore, in conseguenza della mancata fruizione del prodotto editoriale, nella misura corrispondente al costo della rivista o delle riviste non fruita (ottenuto dividendo l’importo complessivo dell’abbonamento per il numero delle riviste sottoscritte e moltiplicato per il numero delle riviste cessate).
7. L’Amministrazione comunica al Fornitore i numeri di Internet Protocol (IP) accessibili agli utenti autorizzati, utilizzando la Scheda tecnica (ALL.B).

Art. 5 - Responsabilità del Fornitore

1. L’Affidatario dichiara che, per quanto a lui imputabile, l’uso dei materiali secondo le norme di cui all’allegato “Licenza d’uso” non lede diritti di terzi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, il Fornitore esclude espressamente, in relazione ai materiali, così come ai file che li contengono, ogni garanzia e condizione, espressa, implicita o statutaria, incluse, fra le altre, le garanzie implicite e/o le condizioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità al soddisfacimento di uno scopo specifico, di esenzione da vizi o difetti, di precisione.
3. La responsabilità del Fornitore per la messa a disposizione dei materiali via rete telematica è limitata al momento e al luogo di trasmissione dei materiali, ossia all’interfaccia del server del sito del Fornitore con la rete telematica.
4. Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per vizi o difetti dei servizi forniti e/o dei materiali e/o dei file che li contengono è limitata, a discrezione del Fornitore, al rimborso della somma pagata dall’Amministrazione al Fornitore per fruire specificatamente dei materiali relativamente ai quali si è riscontrato il vizio o difetto, ovvero a fornire gratuitamente all’Amministrazione un nuovo accesso agli specifici materiali in relazione ai quali si è riscontrato il vizio o il difetto.
5. Nel caso in cui il servizio in oggetto non possa, in tutto o in parte, essere prestato per cause non imputabili alla volontà del Fornitore o divenga per lo stesso eccessivamente oneroso,

L'Amministrazione, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa a qualsiasi titolo, accetta fin d'ora che il Fornitore possa, a suo insindacabile giudizio, sostituire la prestazione del servizio con la fornitura di una copia digitale dei materiali in formato dati conforme a quello utilizzato nella fruizione on line ovvero con la restituzione del corrispettivo pattuito per il servizio. Nel caso in cui il Fornitore decida di fornire una copia digitale dei materiali, la fruizione degli stessi resta comunque soggetta alle condizioni della Licenza d'uso.

6. Il DEC ha facoltà di contestare al Fornitore, tramite PEC, la corretta esecuzione del servizio qualora a seguito di controlli ravvisi inadempienze, difformità e ritardi negli adempimenti imputabili al Fornitore, rispetto alle modalità di esecuzione concordate. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, per il tramite di PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni lavorativi, esclusi festivi e prefestivi, dal ricevimento della formale contestazione.
7. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore dovrà notificare immediatamente tale circostanza alla competente struttura tramite PEC.

Art. 6 - Responsabilità del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Consiglio regionale garantisce di adempiere all'obbligo di informare adeguatamente gli Utenti autorizzati individuati circa le condizioni stabilite nella "Licenza d'uso" e di vigilare sul loro corretto operato.
2. L'Amministrazione è responsabile della corretta esecuzione del contratto anche da parte del Responsabile del servizio, degli Utenti autorizzati e di chiunque fruisca dei servizi prestati dal Fornitore mediante gli IP di cui il Consiglio regionale abbia richiesto l'autenticazione per l'accesso al servizio in oggetto, salvo il caso in cui tali terzi agiscano contro la sua volontà. L'Amministrazione si assume l'obbligo di mantenere un elevato standard di sicurezza nell'accesso ai materiali mediante i predetti IP, avendo bene compreso quali sono i prerequisiti hardware e software per accedere ai materiali di cui all'allegato "Licenza d'uso" (ALL.A).
3. Il Consiglio regionale rimane l'unico responsabile per qualsiasi danno, diretto, indiretto o conseguente, che gli derivi e/o derivi agli Utenti autorizzati e/o a terzi a seguito di qualsiasi forma d'uso o utilizzazione, o per il mancato uso o utilizzazione, dei servizi prestati dal Fornitore e dei materiali, così come dei file che li contengono. Il Fornitore non è responsabile per i danni diretti, indiretti o conseguenti, inclusi anche, senza limitazioni, i danni per perdita e/o mancato guadagno, fermo dell'attività, perdite economiche e/o di informazioni, comunque subiti dall'Amministrazione e/o dagli Utenti autorizzati e/o da terzi in dipendenza dell'uso, ovvero il mancato uso, dei servizi prestati dal Fornitore e dei materiali, così come dei file che li contengono.
4. L'Amministrazione deve attenersi alla massima diligenza nell'uso e nella custodia dell'ID e della password assegnati e nel garantire e mantenere la sicurezza degli IP di cui abbia richiesto l'autenticazione per l'accesso al servizio in oggetto; il Consiglio regionale è

conseguentemente responsabile di tutte le conseguenze connesse all'eventuale loro uso abusivo o contrario alle norme di cui al presente Foglio patti e condizioni.

5. In caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che l'ID e la password assegnate (ovvero la sola password) siano venute a conoscenza di terzi, l'Amministrazione è tenuta a darne immediata comunicazione al Fornitore affinché lo stesso provveda, nel minore tempo tecnicamente richiesto, a una nuova assegnazione e riconfigurazione. Il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere le autorizzazioni di accesso fino al loro ripristino. Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Fornitore non è in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare all'Amministrazione, agli Utenti autorizzati e/o ai terzi per l'uso improprio degli strumenti di autenticazione dell'accesso.
6. In caso di violazione degli obblighi assunti dal Consiglio regionale ai sensi del presente Foglio patti e condizioni e di ogni altra disposizione contrattuale o di legge, generale o speciale, di disciplina dell'accesso ai materiali, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni concesse contestando all'Amministrazione per iscritto le violazioni. Il Consiglio regionale, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della contestazione, può produrre al Fornitore controdeduzioni o sanare le irregolarità. Trascorso tale termine, ove le controdeduzioni non siano ritenute fondate dal Fornitore o l'irregolarità non sia sanata, questi si riserva il diritto di revocare le autorizzazioni concesse. Nel caso in cui le controdeduzioni siano ritenute fondate o l'irregolarità sia sanata nel predetto termine, il Fornitore riabilita le autorizzazioni precedentemente sospese.

Art. 7 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento

1. Il valore complessivo del servizio oggetto dell'affidamento, per il contratto della durata di trentasei (36) mesi, è pari ad euro 10.558,00 (oltre IVA al 4%), di cui:
 - a. euro 3.415,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2026;
 - b. euro 3.518,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2027;
 - c. euro 3.625,00 (oltre IVA al 4%) canone per l'anno 2028.
2. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero euro.
3. Il Consiglio regionale riconosce all'Affidatario gli importi offerti in sede di presentazione dell'offerta.
4. I corrispettivi si riferiscono al servizio oggetto dell'affidamento eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo.
5. Il Fornitore fattura i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1 in via anticipata.
6. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo, previa verifica da parte del DEC della regolarità della fatturazione, entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 12.

7. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia;
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI);
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM;
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158;
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2023.XII.6.4.2.6;
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7), comunicato al Fornitore dopo l'affidamento;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti".
8. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
9. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
10. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni contrattuali, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, primo periodo, del Codice.
12. Qualora ne ricorrano i presupposti, Il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificata dall'articolo 1, commi 986 e 987, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18/01/2008, n. 40.

Art. 8 - Penali

1. Il DEC ha facoltà di contestare le prestazioni contrattuali, entro il termine di quindici (15) giorni, qualora a seguito di controlli ravvisi inadempienze, difformità e ritardo negli adempimenti rispetto alle attività e alle modalità di esecuzione indicate all'articolo 4. La contestazione viene formulata al Fornitore dal DEC per il tramite di PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, per il tramite di PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, può procedere all'applicazione di una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille

dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno in cui persiste l'inadempienza, difformità o ritardo nell'effettuazione della prestazione.

3. Le penali espresse in percentuale sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
4. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
5. In caso di applicazione di penali, è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.
6. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale potrà rivalersi anche tramite trattenuta, per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale.
7. La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. In caso di mancata esecuzione delle attività o di esecuzione gravemente imperfetta non è dovuto alcun corrispettivo.
8. Le penali non sono applicate qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore o da cause non imputabili al Fornitore.
9. In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale almeno pari al dieci per cento del corrispettivo contrattuale netto;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati all'articolo 12;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'articolo 13;
 - d) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle norme relative al patto di riservatezza di cui agli articoli 14 e 15;
 - e) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 16;
 - f) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - g) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero

derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice. All'Affidatario è riconosciuta un'indennità, pari al decimo dei servizi non eseguiti, calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base dell'affidamento, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14, del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali il Consiglio regionale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolare esecuzione degli stessi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. I subappaltatori e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti, unitamente al Fornitore, al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, comma 1, legge 136/2010).

4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023, *“L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato”*.
5. Come previsto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”*.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento della presente fornitura è tenuto a trasmettere i relativi contratti al Consiglio regionale prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24

e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agid, quando applicabili, e a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle suddette norme, applicando tutte le idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza.

2. Nell'ambito del servizio reso, il Fornitore non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale senza l'autorizzazione dello stesso, salvo che per le finalità amministrative di stipulazione del contratto ed esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato. Il Fornitore è responsabile per la sicurezza fisica e logica dei dati, dei documenti e delle informazioni che detenga. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate.
3. L'eventuale comunicazione di dati personali di dipendenti al Fornitore da parte del Consiglio regionale è effettuata esclusivamente per consentire l'attivazione e la gestione dell'abbonamento da usufruire con accesso online. Il Fornitore si impegna a procedere al trattamento dei dati personali comunicati dal Consiglio regionale esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, secondo quanto previsto dal contratto, e a non svolgere trattamenti ulteriori e in nessun caso a divulgarli.
4. Qualora nel corso dell'incarico affidato il Fornitore debba procedere al trattamento di dati personali per conto del Consiglio regionale, l'Amministrazione consiliare, in qualità di Titolare del trattamento, procederà, ad adottare l'accordo di designazione del soggetto affidatario in conformità all'art. 28 RGPD. Il Fornitore è tenuto alla sottoscrizione dell'accordo stesso prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali che comportino il trattamento di dati personali rientranti nella titolarità del Consiglio regionale.
5. Nell'accordo di cui al comma 4 saranno definiti gli elementi di cui al par. 3 dell'art. 28 RGPD e, in particolare, le misure tecniche e organizzative che il Fornitore deve mettere in atto per garantire la protezione dei dati personali trattati. Tale atto avrà un'efficacia temporale pari

a quella del rapporto contrattuale, anche in caso di revoca anticipata, risoluzione o recesso. L'atto prevederà, in ogni caso, in capo al Fornitore:

- l'impegno al pieno rispetto degli obblighi derivanti direttamente dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali sul responsabile del trattamento dei dati personali e all'esecuzione dei compiti e al rispetto delle istruzioni impartite dal Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto nelle altre disposizioni del Foglio patti e condizioni;
- l'impegno a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza, la completezza e l'integrità dei dati registrati e conservati nell'applicativo;
- l'impegno a non svolgere trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quelli affidati e comunque non finalizzati all'adempimento delle prestazioni contrattuali o di obblighi di legge connessi alle prestazioni contrattuali stesse;
- il divieto di comunicazione a soggetti terzi, non coinvolti nell'esecuzione della prestazione, e di diffusione dei dati personali;
- l'impegno a cancellare o restituire i dati personali al termine delle prestazioni, fatta salva la conservazione di eventuali dati che il Fornitore deve conservare per obbligo di legge;
- l'obbligo di adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 RGPD;
- l'obbligo di individuazione ulteriori Responsabili del trattamento in conformità dell'art. 28, par. 2 e 4, RGPD;
- l'obbligo a collaborare con il Titolare del trattamento per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e a fornire, per quanto di competenza in relazione ai servizi svolti e alle misure di sicurezza applicate, la documentazione e le informazioni necessarie per l'analisi del rischio e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 32 e 35 RGPD,
- l'impegno a fornire ogni informazione necessaria per la compilazione del registro delle attività di trattamento e per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli art. 12 e ss. RGPD, fornendo in particolare agli stessi le informazioni sul trattamento dei loro dati;
- l'obbligo di consentire attività di verifica e controllo da parte del Consiglio regionale per accertare la conformità del trattamento alle istruzioni impartite;
- l'obbligo di comunicare, senza ritardo, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione dei dati o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali, violandone la riservatezza o comunque esponendoli a rischio;
- l'obbligo di designare i soggetti incaricati del trattamento e a vincolarli legalmente alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni di cui all'atto stesso, garantendo loro una formazione adeguata in materia di protezione dei dati personali e impartendo loro, per

iscritto, specifiche istruzioni e indicazioni relative al trattamento dei dati affidato, fornendo le necessarie informazioni sulle operazioni che possono essere compiute e prevedendo in particolare l'obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali o le informazioni acquisite e il divieto di compiere ogni altra operazione che possa compromettere la sicurezza dei dati o comportare la diffusione illecita degli stessi;

- l'obbligo di trattare i dati personali, per l'ambito di trattamento affidato, nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero nel territorio di Paesi non appartenenti allo SEE ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea;
- l'obbligo di utilizzare un'infrastruttura cloud conforme ai requisiti minimi previsti dalle circolari AgID in materia;
- l'obbligo di comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (art. 37 e ss. RGPD) ovvero, qualora non tenuto alla nomina di detto soggetto, di un referente per la protezione dei dati personali

Art. 15 - Patto di riservatezza

1. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo, i dati economici, finanziari, patrimoniali o di qualunque altro genere che vengano a conoscenza del Fornitore in ragione dei servizi resi al Consiglio regionale sono da considerare riservati.
2. Il Fornitore si obbliga quindi a mantenere riservati i dati di cui al comma 1, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto e per l'assolvimento di obblighi di legge.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del contratto.
5. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 16 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità (di seguito Patto) per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 ottobre 2015, n. 400.
2. In esso i riferimenti al d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del Codice stesso.

3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dell'importo netto contrattuale la revoca dell'affidamento, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
5. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 17 - Divieto di “*pantouflage*” e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. Il Fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella

sezione “Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing), la “Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023”, con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web “Segnalazione illeciti”, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 19 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale.
2. Come disciplinato dall’Allegato I.4 del Codice, il contratto è esente dall’imposta di bollo.

Art. 20 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 21 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale devono essere spedite al seguente l’indirizzo:

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Art. 22 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell’affidamento.

Firma digitale per accettazione

Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 5 (Responsabilità del Fornitore), 8 (Penali), 9 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 11 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 14 (Trattamento dei dati personali), 15 (Patto di riservatezza), 16 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni) e 20 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio Patti e condizioni.



Rivisteweb®

Contratto di abbonamento campus Anni 2026 – 2027 - 2028

Allegato 2 Licenza Rivisteweb®

1. Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente licenza Rivisteweb® i seguenti termini sono intesi e interpretati come segue:

- (a) per "Licenziante" si intende la Società editrice il Mulino Spa, con sede in Bologna – Italia, Strada Maggiore 37, P.IVA 00311580377, iscrizione al Registro delle imprese 00311580377, REA BO/108041;
- (b) per "Licenziatario" si intende il contraente del contratto di abbonamento campus;
- (c) per "Utenti autorizzati" si intendono le persone fisiche che siano dipendenti o collaboratori del Licenziatario, docenti, ricercatori, dipendenti o collaboratori afferenti alle strutture del Licenziatario ammesse a fruire del servizio tramite autenticazione del relativo Ip, nonché, ove ne ricorrano i presupposti in relazione alla natura giuridica di tali strutture e ai fini istituzionalmente perseguiti dalle medesime, le persone fisiche autorizzate a fruire dei servizi forniti dalle suddette strutture;
- (d) per "Materiali" si intendono i contenuti identificati nell'allegato 1 ("Contenuti in abbonamento campus"), nel loro insieme e nelle singole parti, messi a disposizione del Licenziatario, via rete telematica attraverso il sito del Licenziante, relativamente ai quali è concessa allo stesso Licenziatario una licenza d'uso non esclusiva nei modi e nei termini stabiliti nella presente Licenza Rivisteweb®.

2. Oggetto e durata.

- 1. Alle condizioni di cui alla presente licenza, al Licenziatario è fornito un servizio di accesso via rete telematica ai Materiali.
- 2. Il Licenziatario, sotto la sua responsabilità, può ammettere a fruire di tale servizio gli Utenti autorizzati alla condizione che tali Utenti autorizzati fruiscano del servizio attraverso i numeri di Internet protocol (Ip) autenticati.
- 3. I Materiali sono messi on line contestualmente alla pubblicazione del corrispondente numero della rivista a stampa. Il servizio di accesso via rete telematica ai Materiali termina,



relativamente a ciascuno dei Materiali oggetto dell'abbonamento campus come identificati nell'allegato 1 ("Contenuti in abbonamento campus") con la messa a disposizione, sul sito del Licenziante, dei Materiali relativi al primo numero dell'annata successiva a quella oggetto dello stipulato contratto di abbonamento campus, ovvero, nel caso in cui il Licenziante escluda tale successiva annata dalla messa a disposizione on line, allo scadere del novantesimo giorno successivo alla messa a disposizione dell'ultimo numero della rivista oggetto dello stipulato contratto di abbonamento campus.

4. Decorso tale termine, il Licenziante concede al Licenziatario la possibilità di continuare ad accedere ai Materiali oggetto dello stipulato contratto di abbonamento campus di cui alla parte prima dell'allegato 1 ("Contenuti in abbonamento campus"), con esclusione di quelli di cui alla parte seconda dello stesso allegato; in ogni caso il Licenziante si riserva il diritto di sostituire l'accesso concesso via rete telematica con altri strumenti e/o supporti digitali e/o elettronici, in un formato scelto dal Licenziatario tra quelli di cui dispone il Licenziante

5. Decorso tale termine, inoltre, l'accesso ai Materiali può cessare con effetto immediato e senza preavviso da parte del Licenziante relativamente ai Materiali di cui lo stesso Licenziante cessa di avere la disponibilità giuridica, fatti salvi i diritti di accesso di cui al comma precedente se e in quanto possano validamente permanere in capo al Licenziatario.

6. I Materiali sono concessi in **licenza d'uso e non vengono venduti**. Il Licenziatario e gli Utenti autorizzati sono tenuti a fare uso dei Materiali secondo quanto indicato all'articolo 4 della presente licenza.

3. Copyright

1. Tutti gli elementi (documenti, titoli, testi, tabelle, immagini, fotografie, formule etc.), i database, i software e ogni altro contenuto presente in Rivisteweb® possono essere oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale. Tutti i diritti sono riservati.

2. Salve le eccezioni inderogabili di legge e quelle stabilite dalla presente Licenza Rivisteweb®, ogni atto di esercizio dei diritti di utilizzazione economica o morali riservati al titolare è vietato con qualsiasi mezzo.

3. Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale (compreso il diritto d'autore) compiuta senza l'autorizzazione del titolare è perseguibile civilmente e penalmente.

4. Licenza d'uso

1. I Materiali sono concessi in licenza d'uso temporanea, non esclusiva e non trasferibile secondo quanto di seguito specificato:

RIPRODUZIONI DIGITALI: agli Utenti autorizzati, salva la possibilità di riprodurre temporaneamente a video i Materiali al fine della loro visualizzazione, è autorizzata la realizzazione di copia digitale dei Materiali per uso strettamente personale a fini di studio o di ricerca, purché agiscano senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. La realizzazione di detta copia avviene con l'operazione di downloading. È vietata qualsiasi copia digitale,



con qualsiasi mezzo o forma, totale o parziale, dei Materiali per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

È vietato il downloading sistematico dei Materiali;

STAMPE: agli Utenti autorizzati è autorizzata la stampa su carta dei Materiali per uso strettamente personale a fini di studio o di ricerca, purché agiscano senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Ai Bibliotecari che siano Utenti autorizzati è altresì autorizzata la stampa su carta dei Materiali per conto di un Utente autorizzato identificato, a condizione che quest'ultimo ne faccia un uso strettamente personale a fini di studio o di ricerca e agisca senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. I Bibliotecari che siano Utenti autorizzati sono inoltre autorizzati ad effettuare la stampa su carta dei Materiali su richiesta di una Biblioteca accademica, alla quale detta stampa può essere inviata per posta cartacea, al fine esclusivo di metterla a disposizione di un Utente della Biblioteca accademica richiedente, alle condizioni che sia la Biblioteca accademica richiedente sia il suo Utente agiscano senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali e l'Utente ne faccia un uso strettamente personale a fini di studio o di ricerca.

Salvo quanto espressamente autorizzato ai Bibliotecari, è vietata la cessione, il noleggio e il prestito, a qualsiasi titolo, delle stampe autorizzate.

È vietata la stampa sistematica dei Materiali.

Il Licenziante si riserva il diritto di limitare tecnologicamente l'uso dei Materiali a quanto permesso con la presente licenza.

2. Salvo quanto stabilito nella presente licenza, sono vietati con qualsiasi mezzo elettronico, digitale o analogico senza il previo consenso scritto della Società editrice il Mulino Spa e del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, la riproduzione digitale, magnetica, elettronica, analogica o a stampa, l'invio con qualsiasi mezzo (ivi compreso il fax e l'e-mail) e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione su richiesta dell'utente, su reti di computer o altri media (ivi compresi i media per servizi di scambio interbibliotecario), la distribuzione, il noleggio, il prestito, la commercializzazione e ogni altro atto di esercizio dei diritti di utilizzazione economica o morali riservati al titolare degli stessi relativamente ai Materiali e/o alle sue copie, digitali, magnetiche, elettroniche, analogiche o a stampa, per qualsiasi scopo o fine effettuati.

3. Sono altresì vietati la modifica dei Materiali e/o il loro utilizzo per l'elaborazione di opere derivate, composite o complesse senza la previa autorizzazione scritta della Società editrice il Mulino Spa e del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Previa espressa autorizzazione scritta della Società editrice il Mulino Spa e del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, il Licenziatario e i suoi Utenti autorizzati potranno fare uso di alcuni Materiali per la preparazione di dispense didattiche in formato elettronico per corsi



accademici, mantenendo ogni informazione relativa alla titolarità dei diritti e con inserimento di un link al sito Rivisteweb®.

4. E' vietato utilizzare i Materiali in combinazione con uno strumento di intelligenza artificiale (anche per addestrare un algoritmo, testare, elaborare, analizzare, generare output e/o sviluppare qualsiasi forma di strumento di intelligenza artificiale), fatta eccezione per quanto previsto nella presente licenza al paragrafo TEXT MINING / DATA MINING; fermo restando quanto precede, le Parti si impegnano a cooperare al fine di allineare il contenuto e i termini contrattuali per ottemperare ad eventuali normative future in materia di intelligenza artificiale che potrebbero avere un impatto sul Contratto.

5. Non è consentito dare in noleggio, in prestito, in locazione, in leasing o in sublicenza i Materiali e/o le loro copie.

6. In ogni riproduzione dei Materiali deve essere mantenuta inalterata ogni informazione relativa alla titolarità del diritto d'autore.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 del presente articolo costituisce inadempimento grave del Licenziatario ed è causa di risoluzione espressa dello stipulato contratto di abbonamento campus per colpa del Licenziatario.

5. Domini, marchi e segni distintivi

1. Il domain name di secondo livello "Rivisteweb.it" è un dominio registrato di proprietà del Mulino. Tutti i diritti sono riservati.

2. Rivisteweb® è un marchio registrato del Mulino. Tutti i diritti sono riservati.

3. Tutti gli altri marchi, registrati e non, nomi di prodotti o servizi, domini, denominazioni di imprese o società, logos e segni distintivi che appaiono in Rivisteweb® sono di proprietà dei rispettivi titolari. Il Mulino non è autorizzato a concederne, né ne concede, in alcun caso l'uso a terzi.

4. Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali in materia di domain name, marchi e segni distintivi compiuta senza l'autorizzazione del titolare è perseguibile civilmente e penalmente.

6. Grafica, struttura e altri elementi protetti

1. La grafica, la struttura e ogni altro elemento di Rivisteweb® sono altresì protetti da leggi commerciali e altre leggi. Essi non possono essere copiati, imitati, ritrasmessi o comunque utilizzati, né per intero né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Mulino. Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali compiuta senza l'autorizzazione del Mulino è perseguibile civilmente e penalmente.

7. Legge applicabile

1. La presente Licenza Rivisteweb® è sottoposta alla legge italiana.

Bologna, 12 dicembre 2025

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO S.p.A.

STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA
TEL. 051 256011 – FAX 051 256034
<http://www.mulino.it>



Direzione e coordinamento: Edifin S.p.A.

Capitale Sociale € 2.350.000 i.v.

R.E.A. di Bologna n. 108041

Registro Imprese n. 00311580377

C.F. e P.IVA 00311580377

C.C.P. 15932403

Per il contraente

Per il fornitore



Rivisteweb®

Contratto di abbonamento campus

Anni 2026-2027-2028

Allegato 3

Scheda tecnica

1. Responsabile del servizio

1. Il contraente nomina quale responsabile del servizio, a tutti gli effetti di cui allo stipulato contratto di abbonamento campus e per mantenere i contatti con il fornitore relativamente ad ogni questione tecnico-informatica, il responsabile del

2. Il contraente comunica altresì al fornitore che il responsabile del predetto ufficio è attualmente il proprio dipendente:

.....,
con sede in:

.....
indirizzo e-mail:

.....,
telefono:

.....,

impegnandosi a comunicare al fornitore tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi, ogni variazione relativa alle informazioni in merito fornite.

2. Abilitazione numeri di Ip

1. Il contraente dichiara che i seguenti numeri di Internet protocol (Ip) sono sotto la sua diretta disponibilità giuridica e costituiscono la (parte della) rete accessibile unicamente dagli Utenti autorizzati.

Numero Ip	Descrizione
.....	Dominio

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO S.p.A.

STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA
TEL. 051 256011 – FAX 051 256034
<http://www.mulino.it>



Direzione e coordinamento: Edifin S.p.A.

Capitale Sociale € 2.350.000 i.v.

R.E.A. di Bologna n. 108041

Registro Imprese n. 00311580377

C.F. e P.IVA 00311580377

C.C.P. 15932403

2. Ai sensi del contratto di abbonamento campus, il contraente è tenuto a comunicare al fornitore le eventuali variazioni relative alle informazioni relative alla natura e alle caratteristiche degli Ip di cui chiede l'autenticazione per l'accesso al servizio.
3. Al responsabile del servizio verranno assegnati username e password (codici) per accedere all'ambiente di amministrazione.
4. Ai sensi dello stipulato contratto, in caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che l'Id e la password assegnate (ovvero la sola password) siano venute a conoscenza di terzi, il responsabile del servizio è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore affinché lo stesso provveda, nel minore tempo tecnicamente richiesto, a una nuova assegnazione e riconfigurazione.
5. Il contraente prende atto del fatto che il fornitore può interrompere temporaneamente il servizio per la manutenzione tecnica del sistema.

Bologna, 12 dicembre 2025

Per il contraente

Per il fornitore